

## **(ALLEGATO 2)**

### **‘PROGRAMMA REGIONALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE’**

#### **Bando**

**per il sostegno delle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità generali**

Il presente intervento scaturisce dalla necessità di limitare gli effetti negativi indotti dall'attuale crisi economico-finanziaria e dalla conseguenziale crisi del mercato del lavoro. Tali problematiche hanno indebolito il potere d'acquisto delle famiglie. Il costo dei mutui immobiliari assorbe una quota sempre più cospicua del reddito delle stesse, con ripercussioni fortemente negative sulle famiglie a reddito medio-basso.

Pertanto, è istituito un Fondo Regionale di Solidarietà alle Famiglie finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate di mutuo, fondiario o ipotecario, acceso per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa.

Il Fondo Regionale di Solidarietà alle Famiglie garantisce il pagamento della quota interessi per il periodo compreso tra il terzo ed il ventiquattresimo mese a decorrere dai 60 giorni successivi alla prima rata insoluta.

Gli istituti di credito aderenti si impegnano a non applicare alcun tasso di mora per il periodo di cui sopra. Gli istituti di credito si impegnano, altresì, a sospendere la quota capitale della rata di ammortamento per un massimo di 12 mensilità.

#### **Articolo 2**

##### **Requisiti dei soggetti richiedenti**

Possono accedere alle agevolazioni del Fondo gli appartenenti ad una delle categorie di seguito contrassegnate dalle lettere A), B e C).

**A)** Possono accedere alle agevolazioni del Fondo le famiglie che hanno contratto mutui fondiari o ipotecari per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa, e che versino in difficoltà economiche dovute alla perdita di lavoro, in data anteriore alla pubblicazione del presente bando e comunque successiva al 1° gennaio 2009, di almeno un appartenente al nucleo familiare.

Le difficoltà economiche devono essere tali da incidere sul reddito complessivo familiare, come risultante da certificazione ISEE in corso di validità, in misura non inferiore al 30%.

Le difficoltà economiche devono dipendere da uno dei seguenti eventi:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione

di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

**B)** Possono accedere alle agevolazioni del Fondo anche i titolari di mutui fondiari e ipotecari per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa, la cui situazione economica non superi il valore di € **15.000.00**. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione in corso di validità rilasciata da ente abilitato attestante valore dell'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (Indicatore di Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. n.130/2000.

**C)** Possono inoltre accedere ai benefici del Fondo le famiglie, che hanno contratto mutui fondiari o ipotecari per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa, nelle quali almeno uno dei componenti risulti, alla data della presentazione della richiesta, lavoratore (titolare di un contratto di lavoro subordinato o di cui all'art 409, n. 3, c.p.c.) di impresa operante nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali, in convenzione con la Pubblica Amministrazione, ed abbia maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa - per mancata corresponsione del trattamento retributivo - pari o superiore a tre mensilità consecutive, nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione del Bando. Per accedere all'agevolazione il lavoratore dovrà allegare alla richiesta di finanziamento: a) autocertificazione del possesso dei predetti requisiti; b) dichiarazione del proprio datore di lavoro che attesti: i) la mancata erogazione delle retribuzioni a favore del lavoratore, pur avendo lo stesso maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo e il periodo relativo alla mancata retribuzione, ii) che il lavoratore è occupato presso un'unità operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.

I requisiti degli appartenenti alle categorie di cui alla precedenti lettere A), B) e C) devono essere verificati per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, e devono persistere al momento della richiesta delle agevolazioni.

I richiedenti, appartenenti alle categorie di cui alle lettere A), B) e C), devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
- residenza anagrafica nello stesso alloggio, ubicato nel territorio della Regione Abruzzo, per il quale si sta rimborsando il mutuo alla data della richiesta. I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulta essere proprietario dell'alloggio. Si prescinde da tale

requisito nell'ipotesi di mutuo per l'acquisto di prima casa che sia in corso di costruzione

- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
- l'immobile oggetto dell'agevolazione deve essere identificato quale prima casa ed abitazione principale, non fruente di altri contributi pubblici. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio. L'immobile deve rispettare i limiti di superficie prescritti all'art. 16 della L. 5 agosto 1978, n. 457, ovvero superficie utile massima abitabile di 95 mq. Inoltre, l'immobile non deve essere di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1072, così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione; l'immobile non deve essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.

### **Articolo 3**

#### **Budget complessivo**

Il Fondo Regionale di Solidarietà alle famiglie ha una dotazione pari ad € 1.920.000,00.

### **Articolo 4**

#### **Funzionamento del Fondo**

L'azione prevede la possibilità da parte della Regione di corrispondere alle banche aderenti all'Accordo la quota interessi, senza applicazione del tasso di mora, per il periodo compreso tra il 3° ed il 24° mese a decorrere dai 60 giorni successivi alla prima rata insoluta. Gli istituti di credito aderenti si impegnano a non applicare alcun tasso di mora per il periodo di cui sopra. Gli istituti di credito si impegnano altresì a sospendere la quota capitale della rata di ammortamento per un massimo di 12 mensilità. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.

Eventuali pagamenti effettuati dal debitore andranno a ridurre l'impegno assunto dalla Regione.

### **Articolo 5**

#### **Modalità di presentazione delle domande**

I soggetti che intendono accedere ai benefici del presente bando devono presentare, fino ad esaurimento delle risorse finanziate previste dal precedente articolo 3 opportunamente comunicato mediante apposita circolare pubblicata sul sito internet del Soggetto Gestore, apposita domanda al proprio Istituto di Credito, se ed in quanto quest'ultimo abbia aderito all'Accordo Quadro sottoscritto dall'ABI e dalla Regione Abruzzo.

Sotto pena di esclusione, i soggetti interessati ai benefici di cui al presente bando devono

compilare domanda conforme al modello allegato al presente bando, corredata dei documenti previsti dall'articolo 6, e trasmetterla ad un Istituto di Credito aderente all'Accordo Quadro stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Regione Abruzzo.

Sotto pena di esclusione, inoltre, copia della domanda, completa della copia di tutta la documentazione allegata, deve essere contestualmente inviata ad Abruzzo Sviluppo SpA, con lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo: **Abruzzo Sviluppo SpA - Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 – Pescara.**

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate, sotto pena di esclusione, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione dal/i titolare/i del contratto di mutuo e alla stessa devono essere allegati, sempre sotto pena di esclusione, fotocopia/e di documento/i d'identità in corso di validità, stato di famiglia e gli altri documenti previsti all'articolo 6 del presente Bando.

Abruzzo Sviluppo SpA assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo sulla base del timbro dell'ufficio postale di accettazione. Le domande inviate nello stesso orario del medesimo giorno sono acquisite con identico numero di posizione. Nel caso in cui vi siano più domande aventi identico numero di posizione e le disponibilità del Fondo risultino insufficienti, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.

La Regione e Abruzzo Sviluppo SpA non assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

L'Istituto di Credito valuta la sussistenza dei requisiti previsti nel presente bando e invia al Soggetto Gestore la pratica per l'accesso alle agevolazioni del Fondo.

Il Soggetto Gestore verifica la disponibilità del Fondo e comunica, entro 10 giorni lavorativi, alla Banca l'avvenuta ammissione alle agevolazioni.

**Il presente Bando è a sportello aperto:** le domande pertanto saranno accolte fino ad esaurimento dell'ammontare delle risorse indicate nel presente Bando.

Su ogni singolo plico consegnato dovrà essere obbligatoriamente riportata, sotto pena di esclusione, la dicitura: **DOMANDA PER BANDO "Programma Regionale di Sostegno alle Famiglie"**.

## **Articolo 6 Valutazione delle domande**

Le domande, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte in calce e devono essere corredate dai seguenti documenti allegati:

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario richiedente;
- stato di famiglia posteriore alla data di pubblicazione del bando nel B.U.R.A. Per i

conviventi more uxorio il foglio di famiglia dovrà riportare la data di inizio della convivenza.

A pena di esclusione, inoltre, i richiedenti, a seconda della categoria di beneficiari alla quale dichiarano di appartenere (lettere A, B e C dell'articolo 2), devono allegare i seguenti documenti:

**per la categoria di cui alla lettera A) dell'articolo 2:**

- 1) copie delle ultime due dichiarazioni dei redditi della persona che ha subito la perdita del lavoro, qualora le dichiarazioni stesse siano state presentate;
- 2) copie degli ultimi due modelli CUD della persona che ha subito la perdita del lavoro;
- 3) nel caso in cui la perdita del lavoro si sia verificata nel 2010, copie delle buste paga delle retribuzioni percepite dall'inizio dell'anno alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) **certificazione ISEE in corso di validità** rilasciata da ente abilitato attestante il valore dell'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (Indicatore di Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;
- 5) **uno dei seguenti documenti:**
  - **per l'evento "perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c":**
    - documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine);
    - copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
  - **per l'evento "morte":**
    - certificato di morte del titolare del mutuo o di appartenente al nucleo familiare del mutuatario;
  - **per l'evento "sopraggiunta non autosufficienza":**
    - certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario o uno dei componenti del nucleo familiare quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);

**per la categoria di cui alla lettera B) dell'articolo 2:**

- certificazione in corso di validità rilasciata da ente abilitato attestante l'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (Indicatore di Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;

**Per la categoria di cui alla lettera C) dell'articolo 2: Per l'evento "mancata percezione della retribuzione dei lavoratori dipendenti di impresa operante nel settore dei servizi sanitari e socio assistenziali", in convenzione con la Pubblica Amministrazione:**

- Dichiarazione del proprio datore di lavoro, conforme al modello allegato al bando, che attesti:

- la mancata erogazione delle retribuzioni a favore del lavoratore, pur avendo lo stesso maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo e il periodo relativo alla mancata retribuzione;
- che il lavoratore è ubicato presso un'unità operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.

La valutazione di ammissibilità delle domande è effettuata verificando la rispondenza o meno alle disposizioni del presente Bando ed in particolare ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2.

I criteri oggetto di valutazione saranno i seguenti :

- a. possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
- b. posizione di protocollo assegnata all'istanza dal Soggetto Gestore.

Fatte salve le ipotesi di esclusione per mancata produzione di documenti di cui ai commi precedenti, l'Istituto di Credito, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere dati e chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria. Le domande di intervento agevolativo decadono qualora il richiedente non produca i dati o i chiarimenti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.

Le richieste di intervento sono ammesse a contributo con determinazione della Regione Abruzzo, sulla base della proposta trasmessa dal Soggetto Gestore.

### **Articolo 7 Erogazione del contributo**

Il contributo, erogato attraverso le indicazioni del Soggetto Gestore, verrà quantificato dalla banca attraverso la valorizzazione degli interessi per il periodo di riferimento del beneficio. Tale contributo sarà attualizzato alla data in cui il Soggetto Gestore comunica alla Banca l'avvenuta ammissione alle agevolazioni del Fondo.

### **Articolo 8 Revoca del contributo**

Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nel seguente caso:

- a) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di mutuo;
- b) alienazione dell'immobile oggetto dell'agevolazione;
- c) mancato pagamento della quota capitale del mutuo dopo il periodo di sospensione previsto dall'articolo 4.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano gli eventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Il contributo agli interessi è revocato totalmente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui i contributi siano stati concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- b) nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare acquisti, a qualsiasi titolo, un'unità immobiliare di qualsiasi tipo successivamente alla concessione del contributo e fino al termine del 24° mese di cui all'articolo 4.

Il recupero dei contributi revocati parzialmente o totalmente è effettuato secondo le norme del codice di procedura civile.

L'Istituto di Credito e/o il Soggetto Gestore, qualora vengano a conoscenza della sussistenza di una causa di revoca, la comunicano senza ritardo alla Regione Abruzzo, che avvia il procedimento di revoca a norma della L. 241/1990.

### **Articolo 9** **Tutela della *privacy***

I dati dei quali il Soggetto Gestore entra in possesso a seguito del presente Bando verranno trattati, ai fini dell'espletamento della presente procedura, nel rispetto del D.lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 10** **Informazioni sul Bando**

Il presente Bando con i relativi allegati è disponibile sul sito Internet della Regione Abruzzo: [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it), e presso la Direzione Sviluppo Economico – Via Passolanciano 75 – Pescara, nonché sul sito [www.abruzzosviluppo.it](http://www.abruzzosviluppo.it).

L'elenco delle banche aderenti è pubblicato nei sito *internet* della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)), di Abruzzo Sviluppo ([www.abruzzosviluppo.it](http://www.abruzzosviluppo.it)), dell'A.B.I. ([www.abi.it](http://www.abi.it)).